

3

Allegato "D" all'atto
Repertorio n. 60038
Raccolta n. 10721

REGOLAMENTO

recante le procedure e le regole di controllo analogo su AGAC Infrastrutture spa da parte dei Comuni soci.

×

Articolo 1 - Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento, approvato dalla totalità dei Comuni Soci di AGAC Infrastrutture spa (nel seguito indicata anche, per brevità, come "Società" ovvero mediante l'acronimo "AI") in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto della Società, disciplina le forme e le modalità del controllo analogo che i medesimi Comuni esercitano su AI in conformità e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché dei principi definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e dei Giudici Amministrativi.
- 1.2 AI è sottoposta ai poteri di direzione e coordinamento da parte dei Comuni ed è soggetta alla loro supervisione per quanto attiene gli atti di gestione, in assenza di qualsivoglia autonomia decisionale in capo alla Società.
- 1.3 Il controllo analogo sulla Società è esercitato dai Comuni nelle forme dell'indirizzo (controllo preventivo), del monitoraggio (controllo contestuale) e della verifica (controllo successivo), sia dando applicazione agli istituti previsti dallo Statuto, sia attraverso le determinazioni dell'Assemblea, sia attraverso la nomina dell'Organo Amministrativo, sia attraverso la "Conferenza di Coordinamento e Controllo", organo disciplinato dall'articolo 2 del presente Regolamento.
- 1.4 Altre modalità di controllo e di verifica, con i correlativi obblighi per la Società, potranno essere previsti negli atti di affidamento della produzione di beni o servizi alla Società da parte dei Comuni Soci. Gli atti di affidamento, in ogni caso, dovranno prevedere, in capo ai Comuni affidanti, il potere di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei singoli interventi o servizi, al fine di controllarne la regolarità nonché al fine di verificare il raggiungimento ed il mantenimento della qualità prevista.

Articolo 2 - Composizione, nomina e funzionamento della "Conferenza di Coordinamento e Controllo"

- 2.1 La "Conferenza di Coordinamento e Controllo" (nel seguito indicata, anche per brevità, come "Conferenza") è composta da 9 (nove) membri, Sindaci dei Comuni soci di AI, designati secondo le modalità di cui al successivo comma 2.2. Per la partecipazione alle sedute della Conferenza i Sindaci che la compongono possono delegare o un membro delle rispettive Giunte o un Dirigente o un funzionario dei rispettivi Enti Territoriali.
- 2.2 Al fine di garantire una compiuta ed equa rappresentatività per la totalità dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, la Conferenza, in conformità a quanto previsto dal comma 2.1, è composta da 9 (nove) membri, 6 (sei) Capi distretto e 3 (tre)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



rappresentanti dei Comuni diversi, individuati come segue:

- 2.2.a il Sindaco del Comune di Reggio Emilia;
- 2.2.b il Sindaco del Comune di Scandiano;
- 2.2.c il Sindaco del Comune di Correggio;
- 2.2.d il Sindaco del Comune di Guastalla;
- 2.2.e il Sindaco del Comune di Montecchio Emilia;
- 2.2.f il Sindaco del Comune di Castelnovo né Monti;

2.2.g tre Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli di cui ai precedenti capoversi da 2.2.a a 2.2.f.

- 2.3 I Sindaci di cui ai capoversi da 2.2.a a 2.2.f del precedente comma 2.2 sono membri permanenti della Conferenza. I Sindaci di cui al capoverso 2.2.g del precedente comma 2.2 vengono nominati nella Conferenza dalla Assemblea dei Soci di AI dando applicazione, ove possibile, al principio della rotazione e durano in carica per un periodo biennale, sino all'assemblea convocata nel corso del secondo anno per la approvazione del bilancio della Società. Per la nomina dei Sindaci di cui al capoverso 2.2.g del precedente comma 2.2 non avranno diritto di voto i rappresentanti dei Comuni di cui ai capoversi da 2.2.a a 2.2.f del precedente comma 2.2. Nel corso della Assemblea dei Soci di AI, i rappresentanti dei Comuni diversi da quelli di cui ai capoversi da 2.2.a a 2.2.f del precedente comma 2.2 provvederanno alle nomine a maggioranza semplice dei presenti in assemblea, calcolata sulla base del criterio delle quote della Società da ciascun Comune detenute. Verranno pertanto nominati i tre Sindaci che avranno riportato il maggior numero di voti, espressi come quote dei Comuni votanti. A ciascun Sindaco nominato verrà attribuita la rappresentanza dei Comuni dai quali ha ottenuto il voto, e le relative quote, oltre a quella di un numero di Comuni e di quote corrispondenti a quanto non attribuito direttamente, e ripartito fra i tre Sindaci proporzionalmente ai rispettivi voti ottenuti in termini di quote. Del rinnovo dei membri della Conferenza si darà atto a verbale della Assemblea della Società, costituendo detta verbalizzazione formale comunicazione alla Società e al suo Organo Amministrativo in ordine alla designazione dei membri della Conferenza.
- 2.4 Nel corso della riunione di insediamento della Conferenza, convocata dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia quale maggiore azionista di AI, i Sindaci membri eleggeranno tra loro un membro che assuma le funzioni di Presidente della Conferenza di Coordinamento e Controllo. In caso di assenza del Presidente, la funzione è assunta dal membro anagraficamente più anziano della Conferenza. Assolvendo la Conferenza una attività istituzionale in attuazione di obblighi di legge, non sono previsti oneri per la sua convocazione e conduzione.
- 2.5 Ciascun Sindaco membro della Conferenza decade dall'incarico,

automaticamente, alla scadenza del proprio mandato elettorale ed è sostituito, senza soluzione di continuità, dal Sindaco neo eletto del medesimo Comune, fermo restando il compimento del periodo biennale per i membri di cui al capoverso 2.2.g del sopraesteso comma 2.2.

- 2.6 La Conferenza è convocata dal Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno. La Conferenza, oltre che su iniziativa del suo Presidente, è altresì convocata su richiesta di un numero di membri pari ad almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione, salvo motivati caso di urgenza, deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta, utilizzando forme idonee ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.
- 2.7 La Conferenza delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri sulla base del criterio "una testa un voto". Dovendosi garantire comunque la pronuncia della Conferenza, in seconda convocazione la Conferenza si intende validamente riunita con la presenza di almeno 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti dei presenti sulla base del criterio "una testa un voto". A parità di voti prevale la maggioranza del capitale della Società rappresentato dai votanti.
- 2.8 Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato all'Organo Amministrativo della società nel caso in cui lo stesso contenga determinazioni rilevanti nei rapporti tra i Soci e la Società.
- 2.9 Ciascun Comune si relazionerà alla Conferenza per ogni e qualsiasi iniziativa inerente la direzione, il coordinamento e il monitoraggio della attività svolta dalla Società che riterrà necessario o opportuno assumere nell'ambito delle competenze e dei poteri attribuiti alla Conferenza dal presente Regolamento. La Conferenza esaminerà senza indugio contenuti della comunicazione, assumendo le relative determinazioni.

Articolo 3 – Competenze, funzioni e poteri della Conferenza di Coordinamento e Controllo

- 3.1 Alla Conferenza sono assegnate le competenze, le funzioni e i poteri disciplinati dal presente Regolamento. Si darà applicazione al generale principio della subordinazione delle determinazioni della Conferenza alle determinazioni assunte dall'Assemblea della Società, organo all'interno del quale è rappresentata la totalità dei Comuni e le cui decisioni prevalgono su ogni diversa determinazione.
- 3.2 La Conferenza controlla lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai piani strategici, economici, finanziari ed industriali di breve e lungo periodo della Società, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; a tale scopo, la Società deve inviare alla Conferenza gli atti di cui al capoverso 3.8.a del successivo comma 3.8 predisposti dall'Organo Amministrativo, corredati da parere dell'organo di revisione sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario,



Handwritten signature.



nonché sull'andamento gestionale e sulle relative previsioni a breve e medio termine.

- 3.3 La Conferenza, anche sulla base degli atti di cui al comma 3.2, potrà esprimere atti di indirizzo sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, vincolanti per l'Organo Amministrativo ove coerenti o comunque non in contrasto con le deliberazioni assunte dall'Assemblea della Società. Nell'ipotesi in cui la Conferenza ravvisi necessaria o comunque opportuna, anche in dipendenza di un contrasto evidenziatosi rispetto alle proprie determinazioni, la convocazione di una Assemblea della Società, il Presidente della Conferenza formulerà richiesta in tal senso all'Organo Amministrativo della Società, il quale provvederà alla convocazione entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta.
- 3.4 La Conferenza acquisisce una relazione predisposta dall'Organo Amministrativo della Società, da inviarsi nel primo semestre dall'approvazione del bilancio, che illustri le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. Anche in tale caso la Conferenza può esprimere atti di indirizzo vincolanti per l'Organo Amministrativo, alle condizioni di cui al precedente comma 3.3.
- 3.5 In ordine agli atti dell'Organo Amministrativo sottoposti, ai sensi dello Statuto della Società, a preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea, la Conferenza, in tutti i casi in cui l'Assemblea della Società, anche nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2364 codice civile, ne faccia richiesta, esprimerà pareri vincolanti per la Società. La richiesta dovrà essere accompagnata da una adeguata relazione e dovrà pervenire alla Conferenza in tempo utile per l'esame e la assunzione delle relative determinazioni.
- 3.6 La Conferenza, fermo restando quanto esplicitamente previsto dal presente articolo 3, esprimerà i pareri, formulerà gli indirizzi e assumerà gli atti e le iniziative che riterrà opportuni o necessari per assicurare ai Comuni il controllo sulla Società in forma analoga a quella normativamente prevista per ciascun Comune in relazione alle proprie attività istituzionali.
- 3.7 Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento, la Conferenza ha diritto di accesso, anche tramite un proprio membro all'uopo delegato, alla totalità degli atti e dei documenti della Società.
- 3.8 Nell'esercizio delle funzioni di cui al sopraesteso comma 3.6 e fermo restando quanto ivi previsto in via generale, il controllo da parte della Conferenza sulla Società verrà esercitato anche con le modalità di seguito descritte.
 - 3.8.a Entro il 30 novembre di ogni anno, la Società trasmetterà alla Conferenza la proposta di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo. Il Piano Operativo Annuale della Società è il

documento di riferimento attraverso il quale dare attuazione alle strategie definite dai Comuni e deve essere esaustivo di tutte le informazioni necessarie a valutarne chiaramente il contenuto. Il POA è costituito, almeno, dai seguenti elaborati:

- budget economico elaborato per centri di costo analitici (settori di attività) corredato da una relazione sulla gestione;
- analisi finanziaria della società;
- analisi degli incarichi professionali e delle principali voci di costo;
- programma degli investimenti per centro di imputazione, indicando gli strumenti di finanziamento, le motivazioni e, se rilevante, il tempo di rientro dell'operazione;
- eventuali ulteriori interventi sul patrimonio gestito;
- analisi delle risorse umane per centri di imputazione;
- Piano degli obiettivi, prevedendo, ove opportuno e possibile, più proposte alternative evidenziandone dettagliatamente i diversi riflessi economici e finanziari.


Entro il 31 dicembre, in seguito ad eventuali incontri di coordinamento con l'Organo Amministrativo della Società, la Conferenza approva il Piano Operativo Annuale per l'anno successivo.

3.8.b La Conferenza attua un monitoraggio sulle prestazioni operative e gestionali della Società attraverso specifici audit (verifiche) anche presso le sedi operative e i cantieri in atto, eventualmente coadiuvata da personale delle strutture dei Comuni o da tecnici esterni all'uopo nominati. Ai fini dell'esercizio del controllo operativo, la Società è tenuta a trasmettere alla Conferenza, a semplice richiesta e nelle forme documentali preventivamente concordate, ogni informazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità, con particolare anche se non esclusivo riguardo agli adempimenti di seguito indicati.


3.8.b.1 Controllo societario.

Trasmissione della seguente documentazione:

- copia delle convocazioni, con relativi ordini del giorno, delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e, ove nominato, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- copia dei verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e copia delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo;
- copia degli atti con valenza negoziale (procedure ad evidenza pubblica per la stipula di contratti di appalto di lavori o di fornitura di beni e servizi, operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing ecc...) di valore superiore ai



[Handwritten signature]



50.000 (cinquantamila) euro;

- atti e documentazione riguardante il personale dipendente.

3.8.b.2 Controllo economico patrimoniale.

Trasmissione della seguente documentazione:

- la relazione di cui al sopraesteso comma 3.4 sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari della Società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- report economico semestrale suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- analisi degli scostamenti;
- report semestrale sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione.

I bilanci previsti dallo Statuto della Società, corredati dai documenti obbligatori, dovranno essere trasmessi alla Conferenza almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la loro approvazione. I collegi sindacali dovranno trasmettere alla Conferenza, entro 15 giorni della loro adunanza, effettuata ai sensi della normativa vigente, copia dei relativi verbali.

La Conferenza, sulla scorta dei dati e delle informazioni raccolte, redige dei report sull'attività della Società da inoltrare ai Comuni.

Articolo 4 – Referto e segnalazioni

- 4.1** La Conferenza provvederà a trasmettere ai Comuni una relazione annuale sull'andamento economico ed amministrativo della società. La Conferenza provvederà altresì, a richiesta di ciascun Comune, ad acquisire e trasmettere le informazioni reputate necessarie o opportune per l'esercizio del controllo analogo sulla Società.
- 5.2** In presenza di eventuali disservizi o carenze gestionali, la Conferenza sottoporrà ai Comuni proposte per la risoluzione delle criticità nonché proposte atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
- 5.3** Laddove ravvisi, da parte dei membri dell'Organo Amministrativo della Società, l'integrazione di condotte omissive o commissive contrastanti con il presente Regolamento o con le previsioni dello Statuto e che inibiscano o comunque ritardino il corretto esercizio delle funzioni di controllo, la Conferenza informerà senza indugio i Comuni, anche al fine di una eventuale determinazione di revoca per giusta causa dei membri dell'Organo Amministrativo responsabile di dette condotte

Articolo 5 – Approvazione e modifiche del Regolamento

- 6.1** Il presente Regolamento è approvato dai Consigli Comunali di tutti i Comuni di AI che intendano avvalersi di AI quale società strumentale

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed integra condizione di efficacia di detto affidamento.

- 6.2 Ogni variazione del presente Regolamento sarà efficace soltanto laddove la stessa sia preventivamente deliberata dalla totalità dei Comuni soci di AI che si avvarranno tempo per tempo di AI quale società strumentale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di
n. ottantuno facciate è conforme all'originale munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso della Parte, in esenzione da imposta di bollo,
per uso di cui all'art.5 Tab.all.B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642
Reggio Emilia, lì dodici aprile duemilaundici

